

Spett.li

Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia

valentina_aprea@regione.lombardia.it

Assessore al Welfare Regione Lombardia

giulio_gallera@regione.lombardia.it

MIUR Direz. Generale Uff. Scolastico Regionale per la Lombardia

direzione-lombardia@istruzione.it

Milano, Lunedì 19 febbraio 2018

Rif.: COMLO_20180219_DF.docx

OGGETTO: vaccinazioni obbligatorie e applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, e relativa legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci».

Gentilissimi,

Vorremmo, con la presente, condividere alcune riflessioni e sottoporre alla Vostra attenzione alcune questioni che giudichiamo di assoluta importanza riguardo la Legge N. 119/17, in quanto da tutto il territorio regionale ci giungono segnalazioni da parte di genitori cui le segreterie scolastiche stanno intimando la consegna di ulteriore documentazione relativa allo stato di adempienza vaccinale, pena la esclusione dalla frequenza dei minori di età compresa tra 0-6 anni, a partire dal giorno 11 marzo 2018.

Dato il tenore delle comunicazioni inviate alle famiglie, ravvisiamo purtroppo una notevole confusione presso le segreterie scolastiche circa gli adempimenti relativi allo stato vaccinale dei bambini attualmente regolarmente iscritti e frequentanti l'anno scolastico in corso.

Come è noto, secondo quanto disposto dalla L.119/17, *“per l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale 2017/2018, la documentazione di cui all'art. 3 comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla*

Sede Legale

via Pio Schinetti, 40
47922 Rimini (RN)
ITALIA

Corrispondenza

Casella Postale 7 - Ufficio Postale Rimini 2
47900 Rimini – ITALIA
www.comilva.org
informazioni@comilva.org

Codice Fiscale: 91128880407

Conto Corrente Postale N. 9103203,
Intestato ad Associazione **COMILVA**

Registro Regionale Volontariato atto iscrizione provinciale n. **1233** del 23.06.2014
IBAN IT 34H07601 13200 000009103203



dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018".

La scadenza del 10.3.2018 è pertanto riferita solo a coloro i quali, all'atto della presentazione della documentazione richiesta entro il 10.9.17 (termine previsto per le scuole dell'infanzia e materna) e il 31.10.17 (termine previsto per le scuole dell'obbligo), pur essendo in regola con le vaccinazioni, ma non disponendo della relativa certificazione comprovante le vaccinazioni eseguite, producevano la autodichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000.

La stessa scadenza, tuttavia, non è ex lege applicabile a coloro i quali, non avendo effettuato in tutto o in parte le vaccinazioni divenute obbligatorie, presentavano alle scadenze suddette, secondo quanto previsto all'art. 3 comma 1, copia della richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale. Per tali soggetti, infatti, atteso che è l'azienda sanitaria locale che *"provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4"* (art 3 comma 2 d.l. 73/17) - ossia a convocare i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari *"per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione"* (art 1 comma 4 d.l. 73/17), e a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di contestazione - , tale procedura non può e non deve necessariamente concludersi entro la data del 10.3.2018, poiché in caso di presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, questa *"eseguirà le vaccinazioni obbligatorie ENTRO LA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO"* (art.3 comma 1 d.l. 73/17), e a condizione che *"il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età"*(art.1 comma 4 d.l. 73/17).

Da un attento esame della normativa in oggetto, si evince che il termine del 10/03/2017 è applicabile soltanto a chi abbia prodotto autocertificazione e non anche copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL. Per questi ultimi, come sopra ricordato, il termine da applicare per l'inizio del recupero ovvero del ciclo vaccinale è la fine dell'anno scolastico.

Quanto previsto nella suindicata normativa pare, tuttavia, non essere chiaro a molti Dirigenti Scolastici, i quali applicano indistintamente a tutti il termine del 10.3.2018, quale termine per la presentazione di ulteriori documenti comprovanti la posizione vaccinale dei minori. Di tali ulteriori adempimenti non vi è indicazione alcuna nella norma in oggetto: le richieste che in questi giorni le scuole stanno inoltrando alle famiglie appaiono pertanto totalmente illegittime e palesemente in contrasto con quanto stabilito dalla richiamata legge.

Converrete che, di fronte alla incertezza interpretativa di una norma che non trova applicazione uniforme sul territorio Nazionale, e che sta comportando notevoli oneri alle istituzioni scolastiche già oberate e provate, il pericolo di violazioni è concreto. Siamo ben consapevoli del Vostro ruolo Istituzionale, vincolato alla esecuzione di tale norma; ma siamo anche ben consapevoli dell'inadeguatezza delle relative circolari



attuative e dei messaggi che arrivano da fonti anche autorevoli, ma tuttavia non conformi al dettato normativo e in ogni caso non aventi forza di legge.

Ciò che ci preoccupa è che i bambini siano vittime di una ingiusta applicazione della norma, cosa che desideriamo contrastare NON CON LA FORZA, ma con la riflessione ed il dialogo.

Considerata la legge in oggetto, e **vista la natura riservata dei dati da trattare (ivi compresa la corrispondenza privata tra Asl e Genitori relativamente allo stato vaccinale del minore)**, manifestiamo, pertanto, la nostra preoccupazione a che siano rispettate, in questo particolare e delicato momento di applicazione normativa, tutte le precauzioni idonee a tener conto delle **SOLE CORRETTE INFORMAZIONI NECESSARIE AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE, onde evitare che da parte delle scuole possano avere luogo comportamenti violativi, volti a richiedere alle famiglie ulteriori adempimenti senza alcuna legittimazione normativa**. Vi invitiamo, anche, a ponderare il rischio concreto che la scuola correrebbe - prendendo decisioni non in linea con le prescrizioni di legge - di incorrere in **CONTENZIOSI IN SEDE LEGALE**. Sino a contestazione e conseguente accertamento di inadempienza da parte della Asl territorialmente competente, infatti, gli Uffici Scolastici non devono intraprendere alcun provvedimento nei confronti dei soggetti che non abbiano ancora concluso il ciclo vaccinale previsto. Va da sé che **gli eventuali provvedimenti di esclusione emessi in contrasto con quanto stabilito dalla legge, verranno, con ogni probabilità, impugnati dai genitori avanti all'Autorità Giudiziaria competente, con richiesta di risarcimento dei danni**.

È con fiducia, dunque, che facciamo appello alla Vostra sensibilità ed interessamento affinché SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE sia garantita una applicazione uniforme e rigorosa della legge, in tal modo sollevando le famiglie da spiacevoli discussioni e disquisizioni giuridiche con le segreterie delle scuole di appartenenza, così che a **tutti i minori regolarmente iscritti ed accettati dai servizi educativi e dalle scuole dell'infanzia, ivi compresi coloro per i quali sia stata presentata "formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente"** (art 3 comma 1, l. 119/17), **sia legittimamente consentito di giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017/18, senza alcuna interruzione di servizio né di continuità educativa**.

Al fine di fornire precisi ed univoci chiarimenti sulle procedure da mettere in atto da parte degli istituti scolastici per una corretta applicazione della legge 119/2017, alleghiamo i pareri legali di esperti in materia: **Avv. Oddino, Avv. Becci, Avv. Borgini**, e chiediamo fin da ora un incontro d'urgenza, volto a superare le criticità della Normativa in oggetto e consentire un sereno prosieguo dell'anno scolastico a tutti i bambini.

Comilva Lombardia